COMUNE DI MANDATORICCIO
ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 2018
ai sensi dell'art. 252 del D.LGS. 18.08.2000, n. 267

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 21
del 17 MARZO 2023

***OGGETTO:* COMUNE DI MANDATORICCIO (CS) - DISSESTO FINANZIARIO –MASSA ATTIVA ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLO "STRALCIO" DEI DEBITI FINO A MILLE EURO AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 1 COMMI 227 E 228 DELLA LEGGE N. 197/2022.**

In data diciasette del mese di Marzo 2023, alle ore 19:00 presso la sede del Comune di Mandatoriccio (CS)

PREMESSO CHE

- il Comune di Mandatoriccio, con delibera del Commissario Straordinario n.4 del 20 aprile 2018, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensidell'articolo 244 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
- con D.P.R. del 231uglio 2018 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione (OSL) perl'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tuttii provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- il predetto decreto è stato ritualmente notificato all'OSL in data 27 luglio 2018;
- l'OSL si è insediato in data 30 luglio 2018;

PREMESSO ALTRESI' CHE:

- La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha previsto l'annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, per i carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, di importo residuo fino a mille euro;
- Si tratta di un annullamento automatico di tipo "parziale", riferito alle somme dovute a titolo di:
  - interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
  - sanzioni e interessi di mora (articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973).
- L'annullamento automatico non riguarda invece le somme dovute a titolo di:
  - capitale;
  - rimborso spese per procedure esecutive;
  - diritti di notifica;

VISTO CHE

- il comma 229 dell'articolo 1 della medesima legge, che riconosce ai Comuni la facoltà di neutralizzare l'applicazione dello stralcio con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023 e che testualmente recita: "Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme

COMUNE DI MANDATORICCIO Prot. in partenza N° 0002645 del 24-03-2023 Cat. 1 Cl. 1

previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.";

- tra le precipue attività proprie dell'organo straordinario di liquidazione figurano, d'altro canto, l'acquisizione e la gestione dei mezzi finanziari per il risanamento dell'ente, nei termini di cui all'art. 255 del TUEL, le quali non possono non essere attratte all'interno del "microcosmo extra ordinem", così che, specularmente a quanto ricostruito con riguardo alla rilevazione della massa passiva e alla ricognizione delle fattispecie debitorie di competenza dell'OSL, dispiegando la predetta configurazione di quest'ultimo i relativi effetti anche con riguardo all'attività lato sensu di accertamento della massa attiva, costituita, peraltro, dai residui da riscuotere (cfr. 255, co. 1, TUEL), per come confermato dalla dizione letterale del disposto normativo di cui al comma 8 del medesimo art. 255 TUEL, ai sensi del quale <<l'organo straordinario di liquidazione provvede a riscuotere i ruoli pregressi emessi dall'ente e non ancora riscossi, totalmente o parzialmente, nonché all'accertamento delle entrate tributarie per le quali l'ente ha omesso la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto per legge>>, non può non riconoscersi la competenza dell'organo straordinario di liquidazione in ordine all'adozione del provvedimento di diniego di cui al comma 229 della legge di bilancio 2023 (ove, naturalmente, si tratti di crediti temporalmente ricadenti nel dissesto), non parendo poter ostare a tale ricostruzione la previsione di cui al comma 3 dell'art. 251 del TUEL, la quale ha riguardo unicamente alle imposte e alle tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto (così come il disposto di cui al successivo comma 4, richiamante anche le imposte e le tasse di cui al comma 1 del medesimo art. 251), e ciò a meno che non si voglia – irragionevolmente – circoscrivere la delineata connotazione dell'Osl quale «dominus esclusivo della peculiare procedura finalizzata al risanamento dell'ente», con poteri sostitutivi degli organi ordinari dell'ente locale, unicamente alla fase relativa alla rilevazione della massa passiva, e non anche alla speculare fase dell'accertamento della massa attiva.

PRECISATO che per agenti della riscossione, a cui sono stati affidati i carichi dall'anno 2000 e per i quali i commi 222-229 della legge di bilancio n. 197/2022 prevedono la definizione agevolata e lo stralcio, si intende l'agente nazionale della riscossione (attualmente Agenzia delle Entrate – Riscossione) e non i soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) del D.Lgs. n. 446/97;

VISTO il Comunicato stampa del 05/01/2023 con il quale l'Agenzia entrate-Riscossione detta *"Istruzioni per gli enti creditori su stralcio debiti fino a 1000 euro";*

VISTO che la Legge di conversione del Decreto Milleproroghe (Legge n. 14/2023 di conversione del DL n. 198/2022) dà la facoltà agli enti che non hanno adottato entro il 31 gennaio 2023 il provvedimento di non applicazione all'annullamento "parziale" di farlo entro la nuova scadenza del 31 marzo 2023.

RITENUTO opportuno avvalersi della facoltà di non applicare l'annullamento parziale sopra specificato, altrimenti si determinerebbe un pregiudizio agli equilibri finanziari dell'Ente ed effetti negativi sul risultato di amministrazione, solo parzialmente compensabili con la facoltà concessa dal comma 252 dell'art. 1 della Legge n. 197/2022, oltre che per opportuna equità e giustizia fiscale nei confronti dei contribuenti che hanno provveduto al pagamento per intero dei crediti iscritti a ruolo;

COMUNE DI MANDATORICCIO Prot. in partenza N° 0002645 del 24-03-2023 Cat. 1 Cl. 1

VISTO l'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;

VISTO l'art. 253 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i il quale stabilisce i poteri organizzatori dell'Organo Straordinario di Liquidazione, in particolare acquisire consulenze per motivate esigenze;

VISTO il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378, avente ad oggetto il "Regolamento recante norme sul risanamento degli Enti Locali dissestati";

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000. n. 267, avente ad oggetto il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modifiche ed integrazioni;

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e qui si intende integralmente richiamata e riportata;

2. **Di esercitare** la facoltà di non applicazione dello "Stralcio" dei debiti fino a mille euro prevista dal comma 229 dell'articolo 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, di non applicare le disposizioni del comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228 dell'articolo 1 della medesima Legge n. 197/2022, relative allo stralcio parziale dei debiti iscritti in carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;

3. **Di inviare** il presente provvedimento ed il modulo "comunicazione del provvedimento di non applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 commi 227 e 228 della legge n. 197/2022 (c.d. annullamento "parziale")", tramite la PEC dell'Ente, all'Agenzia delle entrate-Riscossione, entro il 31 marzo 2023, esclusivamente all'indirizzo PEC: comma229@pec.agenziariscossione.gov.it;

4. Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24 agosto 1993, n.378;

5. Di disporne la pubblicazione ai sensi dell'art. 124 D. Lgs. *18/08/2000* n. 267 e sul sito amministrazione trasparente per l'assolvimento degli obblighi cui al D. Lg.33/2013 e nell'home page del Comune.

L'Organo Straordinario di Liquidazione
Dott Nicola Middonno

COMUNE DI MANDATORICCIO Prot. in partenza N° 0002645 del 24-03-2023 Cat. 1 Cl. 1